



Investimenti "Industria 4.0" 2024

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2024 il credito d'imposta previsto dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) spetta esclusivamente con riferimento ai **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0", individuati dalle Tabelle A e B**, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). Si rammenta che tale credito è riconosciuto soltanto alle imprese.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza dello stesso alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Beni materiali "industria 4.0"

Con riferimento ai beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, il credito d'imposta è riconosciuto per il 2024 nella misura prevista dall'art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020.

| Importo investimento | Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A |
|--|--|
| | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) |
| Fino a € 2.500.000 | 20% |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 10% |
| Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 5% (*) |
| | limite max annuo costi ammissibili € 20.000.000 |

(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.

Beni immateriali "industria 4.0"

Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto dal comma 1058-bis dell'art. 1, Legge n. 178/2020, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 (o 30.6.2025) spetta nella misura del 15% del costo.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24:

- in **3 rate di pari importo**;
- a decorrere **dall'anno di interconnessione**. La decorrenza del diritto alla fruizione del credito d'imposta è stabilita in funzione dell'anno solare e pertanto, anche in presenza di un esercizio non coincidente con l'anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall'anno di interconnessione del bene.



| Effettuazione investimento | Interconnessione | Utilizzo prima rata credito d'imposta |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2024 | 2024 | 2024 |
| 2024 | 2025 | 2025 |

Va considerato che con riferimento al credito d'imposta in esame:

- non è applicabile il limite:
 - o pari a € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - o pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non opera il divieto di compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto, previsto dall'art. 31, DL n. 78/2010.

Va evidenziato che l'art. 1, comma 94, lett. b), Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) prevede, dall'1.7.2024, l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione;

- l'utilizzo in compensazione per importi superiori a € 5.000 non richiede l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito è indicato.

La rata annuale o parte di essa non utilizzata ovvero il residuo della stessa può essere riportato nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la rata fruibile a partire dal medesimo anno. Così, ad esempio, in caso di acquisto e interconnessione di un bene nel 2024 e mancato utilizzo nel 2024 della prima rata (1/3 del credito d'imposta spettante), nel 2025 sarà possibile utilizzare sia la rata 2024 che quella del 2025.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo:

- beni **materiali** 4.0: 6936
- beni **immateriali** industria 4.0: 6937

nel campo "anno di riferimento" va riportato (anche per le rate successive alla prima) **l'anno di interconnessione dei beni**.

La fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo è comprovato dalla disponibilità del **DURC** che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E, deve risultare **in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione**.



Adempimenti richiesti

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che usufruiscono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine le fatture/documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento (es. "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020")

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che tale dicitura:

- non è richiesta sul verbale di collaudo / interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda "univocamente i beni oggetto dell'investimento";
- va riportata anche sui documenti di trasporto. A tal proposito va considerato che recentemente il MEF, in risposta all'Interrogazione parlamentare 10.1.2024, n. 5-01787, ha chiarito che non è necessario riportare sui ddt la disposizione di riferimento, sempreché la stessa risulti contenuta nella fattura.

Nel caso in cui sia necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture/documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare/regolarizzare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" è **necessario**:

- **disporre di una perizia asseverata**, rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel relativo Albo (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000;
- inviare una **comunicazione al MiMiT**, utilizzando lo specifico modello, entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. (La mancata comunicazione al MiMiT non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione). **Per gli investimenti effettuati nel 2024** la comunicazione dovrà essere effettuata, in generale, entro il 30.9.2025.

Se entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso / destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Esclusivamente con riferimento ai beni materiali "Industria 4.0", la fruizione delle residue rate del beneficio non viene meno se l'impresa nello stesso periodo d'imposta della cessione:

- provvede alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo / le caratteristiche del nuovo bene / il requisito dell'interconnessione.



FRANCESCO CARPIO
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le rate residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).

Busto Arsizio (VA), 22 gennaio 2024